

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**INPS – Gestione Ex Enpals**


**ATTO UNILATERALE PER IL TRATTAMENTO  
ACCESSORIO DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI ANNO  
2011, AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 3 *TER* D.LGS.  
165/2001**

In data 19 marzo 2014, la delegazione trattante di parte pubblica, accertata l'impossibilità di addivenire ad un accordo per la stipula del contratto integrativo per il personale dell'Area dei Professionisti - anno 2011, al fine di garantire la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica provvede, in via provvisoria, alla sottoscrizione del seguente atto unilaterale sulle materie oggetto del mancato accordo, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del d.lgs. 165/2001.


Il Direttore Generale




Il Direttore Centrale Risorse Umane




Il Direttore Centrale Organizzazione



Il Direttore Centrale Pianificazione e Controllo di gestione



Il Direttore Centrale Formazione e Sviluppo competenze



## **Art. 1**

### **Campo di applicazione: decorrenza e durata**

1. Il presente atto unilaterale si applica al personale dell'Area dei Professionisti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui al CCNL della Dirigenza dell'Area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) sezione separata per i professionisti quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007 - biennio economico 2008/2009, sottoscritti il 21 luglio 2010.
2. Esso conserva la propria efficacia fino alla stipulazione definitiva del successivo Contratto Integrativo di Ente.

## **Art. 2**


### **Costituzione del fondo dei Professionisti**

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti è costituito ai sensi dell'art.39 del CCNL quadriennio normativo 2006/2009 biennio economico 2006/2007, sottoscritto in data 21 luglio 2010, e dell'art.10 del CCNL, biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 21 luglio 2010.
2. In particolare la retribuzione di risultato per l'anno 2011, farà riferimento agli obiettivi individuati nel Piano della performance di Ente.
3. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti ammonta per l' anno 2011 a € **282.616,74**

## **Art. 3**

### **Indennità di funzione professionale**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art.101, commi 3 e 4, nella sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL 1/08/2006 relativo al personale Dirigente dell'Area VI, è confermata per l'anno 2011 l'indennità di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale, conseguenti ai percorsi formativi indetti dall'Ente o accreditati dai rispettivi ordini professionali o autorizzati dall'Amministrazione.



2. L'indennità di funzione professionale, erogata a carico del fondo per la retribuzione accessoria, è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, stabilita nella misura annua complessiva pro-capite di € **10.022,40**
3. L'erogazione di detta indennità è proporzionalmente connessa all'effettiva assunzione delle responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito, così come previsto nella legislazione vigente.

#### **Art. 4**

#### **Indennità di Coordinamento**

1. La misura percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti, prevista dal combinato disposto dell'art.90, comma 1 lett. a) del CCNL 1994/1997 e dell'art.19, comma 5, del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997, da corrispondere mensilmente, per 12 mensilità, resta determinata al 10% dello stipendio tabellare e della retribuzione individuale di anzianità.

#### **Art. 5**

#### **Retribuzione di risultato**

1. In applicazione dell'art.90 comma 1 del CCNL 1994/1997, la retribuzione di risultato per l'anno 2011 è legata alla qualità della prestazione ed al raggiungimento degli specifici obiettivi quanti – qualitativi, individuati nel piano della performance di Ente. Al fine della valutazione sarà utilizzato il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Enpals.
2. La performance è valutata dal Direttore Generale, ed è collegata sia alla valutazione dell'apporto individuale che alla performance organizzativa della struttura a cui sono preposti. La valutazione è formalizzata con la compilazione della scheda di valutazione allegata al sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Enpals.
3. La retribuzione di risultato per l'anno 2011 sarà erogata secondo i seguenti parametri:
  - gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità (Qualità ed economicità dell'azione gestionale);*Punti assegnabili da 1 a 30.*

M



- il raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

*Punti assegnabili da 1 a 35.*

- competenze professionali e manageriali dimostrate. In particolare: capacità di problem solving, orientamento ai clienti esterni o interni, capacità di integrazione, coordinamento e cooperazione, presidio delle attività, capacità propositiva e di programmazione,

*Punti assegnabili da 1 a 25.*

- capacità di differenziazione della valutazione dei propri subordinati.

*Punti assegnabili da 1 a 10.*

4. Attribuzione punteggi per la retribuzione di risultato:

- Punteggio inferiore a 60 punti: *risultato negativo esclusione dalla corresponsione della retribuzione di risultato.*

- Punteggio compreso tra 60 e 80 punti: *retribuzione di risultato pari all'80% della retribuzione massima.*

- Punteggio compreso tra 81 e 90 punti: *retribuzione di risultato pari al 90% della retribuzione massima.*

- Punteggio compreso tra 91 e 100 punti: *retribuzione di risultato pari al 100% della retribuzione massima.*

5. Nel mese di luglio e di novembre di ciascun anno saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi sulla base del monitoraggio del piano della performance. In considerazione delle suddette verifiche sarà corrisposto nel mese di luglio un acconto della retribuzione di risultato pari al 30% del budget annuale ed una ulteriore quota pari al 20% del budget annuale sarà corrisposta nel mese di novembre. Il saldo, commisurato al grado di raggiungimento degli obiettivi, sarà corrisposto in seguito alla validazione della relazione sulla performance.

6. Laddove a fine anno, sulla base anche della relazione sulla performance, l'obiettivo non sia stato raggiunto nella misura minima fissata, l'importo erogato sarà recuperato sulle competenze mensili.



## **Art. 6**

### **Indennità professionisti dell'Area Legale**

Le indennità dei professionisti area legale di cui all'art. 101, comma 5, del CCNL - biennio economico 2002/2003, e all'art. 12 del CCNL - biennio economico 2004/2005, sono fissate negli importi annui pro-capite sotto specificati, ai sensi dell'art. 39 del CCNL - biennio economico 2006/2007, e ai sensi dell'art.10 del CCNL - biennio economico 2008/2009:

- per il 2011 Avvocato €. 4.012,20
- per il 2011 Cassazionista €. 4.838,52

## **Art. 7**

### **Oneri per l'iscrizione agli albi professionali**

Ai sensi dell'art.13 del CCNL della Dirigenza dell'Area VI – biennio economico 2008/2009, è confermata la rimborsabilità della quota annuale di iscrizione negli elenchi speciali degli albi professionali. I relativi oneri sono a carico del fondo per il trattamento accessorio.

## **Art. 8**

### **Disciplina dell'utilizzo del Fondo**

Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che a fine di ogni esercizio risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

## **Art. 9**

### **Disposizioni Finali**

Per quanto non disciplinato dal presente atto, restano in vigore le disposizioni dei previgenti CCNI ove applicabili.

